ΙT

II

(Atti non legislativi)

# ACCORDI INTERNAZIONALI

## **DECISIONE (UE) 2021/373 DEL CONSIGLIO**

#### del 22 febbraio 2021

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno di Thailandia per un accordo relativo alle modifiche delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (2) I negoziati si sono conclusi, e l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea («accordo») è stato siglato il 7 gennaio 2021.
- (3) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, con riserva della conclusione di detto accordo (¹).

#### Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

<sup>(</sup>¹) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.

Articolo 1	3
------------	---

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021

IT

Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES